



Comune di San Sperate
(Provincia di Cagliari)

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'
AGROALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI
ISTITUZIONE DELLA De.C.O.
(Denominazione Comunale di Origine)**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 5 Marzo 2014

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di San Sperate;

Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e dell'art. 2 del vigente Statuto Comunale, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, essendo tipiche di San Sperate, rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate.

Art. 2 – Ambito dell'intervento comunale

In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:

- dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico al fine di garantirne il mantenimento della loro peculiarità;
- dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agroalimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse) che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);
- dell'intervento mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
- di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione.

Art. 3 – Istituzione della De.C.O.

Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la **De.C.O.**, “**Denominazione Comunale di Origine**”, per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di San Sperate.

Attraverso la De.C.O. si mira a:

- conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
- tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.

Art. 4 – Istituzione del Registro De.C.O.

Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 17 un registro pubblico per i prodotti agro-alimentari tipici del territorio del Comune di San Sperate che ottengono la De.C.O.

L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:

- i prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.);
- le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare di produzione;
- gli estremi della deliberazione di Giunta comunale che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.

Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.C.O. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del Comune di San Sperate, se vi hanno la sede legale.

Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

I prodotti che si fregiano della De.C.O. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di San Sperate e zone limitrofe (appositamente individuate nella planimetria allegata) ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.

Art. 5 – Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

Viene istituito presso il Comune un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

È previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno due anni.

Art. 6 – Logo De.C.O.

Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 4 e le iniziative di cui all'art. 5, viene adottato un apposito logo identificativo a colori.

Art. 7 – Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle e d'ufficio anche dal Comune.

Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione.

Sull'ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia, di norma entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, la Commissione comunale di cui all'art. 8 del presente regolamento.

Art. 8 – Commissione Comunale per la De.C.O.

L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.C.O. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dalla Giunta Comunale. Nella Commissione sono di norma rappresentati esponenti del settore agro-alimentare, gli operatori in forma singola o associata.

La Commissione è composta da numero cinque membri e precisamente:

- Dal Presidente: Assessore all'Agricoltura del Comune di San Sperate o suo delegato (membro di diritto);
- E da 4 Membri: quattro tecnici o esperti nominati due dalla maggioranza e due dalla minoranza.

A supporto del lavoro della commissione, in considerazione della vastità delle tipologie di prodotti agro-alimentari da valutare, di volta in volta potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza (tecnici di enti di assistenza all'Agricoltura, docenti dell'Università e/o di Istituti Tecnici Agrari), nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.

La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.

La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.

Le decisioni della Commissione De.C.O. circa la rispondenza dei requisiti dei prodotti sottoposti a controllo sono vincolanti.

Per quanto non disciplinato diversamente dal presente regolamento, si applicano alla presente Commissione le norme di cui all'art. 15 del vigente Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato dell'Ufficio Attività Produttive e Agricoltura del Comune di San Sperate designato dal Presidente.

Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.

L'iscrizione nel registro De.C.O. non comporta oneri per l'impresa.

Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo possono essere utilizzati i modelli allegati al presente regolamento.

La Commissione valuta i disciplinari di produzione che saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.

La Commissione avrà anche la facoltà di programmare e indire giornate di formazione e studio riservate a tutti gli attori della filiera della De.C.O. finalizzate al costante miglioramento qualitativo e organizzativo di quanti si occupano della produzione e della commercializzazione delle produzioni agro alimentari locali tutelate dal marchio De.C.O.

Art. 9 – Struttura di Controllo

Il controllo sulla conformità del prodotto ai specifici disciplinari di produzione è svolto dalla struttura di controllo (Organi di Controllo, Commissione De.C.O.).

Art. 10 - Organi di Controllo

L'esame organolettico, il controllo dei requisiti chimico-fisici ed il controllo dei residui fitosanitari sul prodotto vengono svolti da appositi Organi di Controllo ossia

soggetti (Enti pubblici o privati, Università, Istituti Agrari, Agenzie Regionali che operano nel settore dell'Agricoltura, Associazioni dei consumatori, ASL, AGRIS, ecc) che, individuati dalla Commissione De.C.O. e/o dall'Ufficio Attività Produttive del Comune di San Sperate sono incaricati di effettuare i controlli.

La conformità al disciplinare degli aspetti visivi e delle proprietà organolettiche di base (ad esempio il grado zuccherino, etc) dei prodotti possono essere verificati anche dal Presidente e/o dai membri della Commissione De.C.O. e dalla Polizia Municipale.

In casi particolari di urgenza e/o necessità o di indisponibilità degli organismi sopraindicati, detti controlli possono essere svolti da laboratori privati che offrano sufficienti garanzie di obiettività e di imparzialità nei confronti di ogni produttore soggetto al controllo.

In fase di controllo da parte degli Organi di Controllo i Produttori e/o le aziende iscritte al Registro De.C.O. sono tenuti a:

- a) autorizzare incondizionatamente l'organo di controllo a trasmettere dati, risultati di analisi ed esami relativi ai controlli effettuati presso le aziende iscritte al Registro De.C.O. alla Commissione De.C.O. e all'Ufficio Attività Produttive del Comune di San Sperate;
- b) autorizzare incondizionatamente gli Organi di Controllo ad eseguire i controlli presso le aziende iscritte alla De.C.O.;
- c) autorizzare incondizionatamente la Commissione De.C.O. e l'Ufficio Attività Produttive ad utilizzare i dati relativi ad analisi ed esami ricevuti dagli Organi di controllo affinché possano verificare che il produttore iscritto al Registro De.C.O. si attenga alle disposizioni previste dal disciplinare e dal Regolamento della De.C.O. ed utilizzi in modo corretto Marchio e Logo De.C.O.

Art. 11 – Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo

Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.C.O." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 4, nel rispetto delle disposizioni che seguono:

- a) Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.C.O. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi di iscrizione (data e numero);
- b) Il logo De.C.O. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile;
- c) L'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che per il loro aspetto esterno, e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.C.O.;
- d) Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire

adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici da ledere l'immagine del prodotto;

- e) E' vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare le qualità, quali "super", "eccellente", ecc.;
- f) Il Comune di San Sperate, proprietario del logo De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione;
- g) E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.C.O. da parte di soggetti non autorizzati;
- h) Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del logo De.C.O. nella pubblicità delle iniziative di cui all'art. 5, se ed in quanto applicabili.

Art . 12 - Esame di Autorizzazione

In fase di ammissione sono previsti controlli per accertare se l'azienda disponga dei necessari requisiti indispensabili per la coltivazione dei prodotti De.C.O.

Art. 13 - Controllo della Qualità

La commercializzazione delle produzioni agro alimentari locali tutelate con marchio e logo De.C.O. è consentita a condizione che la stessa corrisponda pienamente ai requisiti sulla "qualità" enunciati dai specifici disciplinari di produzione.

Il prelevamento dei campioni, eseguito dal servizio di controllo incaricato dalla Commissione De.C.O. o dall'Ufficio Attività Produttive del Comune di San Sperate, riguarda le partite contrassegnate dal marchio e logo De.C.O., sia che giacciono ancora nelle aziende, sia che esse siano già state messe in commercio. Il suddetto prelevamento (n. 2 campioni per ciascun prelievo) può essere effettuato una o più volte all'anno.

Sono a carico dell'iscritto al Registro De.C.O. i campioni da analizzare, il costo delle merci analizzate ed i costi per l'effettuazione delle analisi qualora il produttore intende confutare eventuali risultati di esami ed analisi eseguite dall'organo di controllo.

In caso di risultati insoddisfacenti in sede di controllo della qualità organolettica, fisica e chimica, ossia, nel caso in cui le analisi e gli esami su campioni risultino non conformi al presente disciplinare, il campione, a discrezione della Commissione De.C.O. può essere sottoposto a nuovo esame entro i quaranta giorni successivi.

Qualora in seguito ad un controllo o, a seconda dei casi ed a esclusiva discrezione della Commissione De.C.O., anche il secondo controllo dia risultati negativi, la

Commissione De.C.O. formula richiamo scritto nei confronti dell'iscritto al Registro De.C.O. e provvede ad eseguire le opportune verifiche e comminare le eventuali sanzioni secondo quanto disposto dall'Articolo 14.

Art. 14 – Controlli e sanzioni

La violazione del presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

La violazione dell'art. 11, lettere c) - d) - e) - g) e h) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

Il procedimento sanzionatorio applicato sarà quello previsto dalla legge 689/1981.

L'organo competente all'applicazione della sanzione è la Polizia Municipale.

I proventi delle sanzioni potranno essere utilizzati per il finanziamento delle attività di tutela e valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali previste nel presente regolamento.

l'amministrazione comunale, si riserva di effettuare anche a campione, o periodicamente, il controllo sull'osservanza del presente regolamento e delle norme contenute negli eventuali disciplinari, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.

Art. 14 BIS – SANZIONI ACCESSORIE

Oltre all'applicazione della sanzione amministrativa col presente articolo vengono previste apposite sanzioni accessorie.

Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

- a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
- b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;
- c) la perdita dei requisiti richiesti;
- d) l'uso difforme o improprio del logo De.C.O., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 8 qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati;
- e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;
- f) frode alimentare;

Qualora la Commissione De.C.O. e/o gli Organi di Controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte dell'iscritto al Registro De.C.O. alle disposizioni vigenti, registrano le stesse in modo ineccepibile

per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione, con proprio provvedimento e previo parere obbligatorio e motivato della Commissione di cui all'art. 8, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.C.O.

La Commissione formula il parere di cui al comma 6 solo dopo aver ascoltato il contraddittorio il trasgressore e l'Organo di Controllo che ha rilevato le infrazioni.

Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.C.O. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 15 – Struttura organizzativa competente

La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è l'Ufficio Attività Produttive e Agricoltura del Comune di San Sperate e il Servizio di Polizia Municipale.

Il Responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 16 – Iniziative comunali

Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

Il Comune individua forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

Il Comune, altresì, ricerca, ai fini di tutela della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti ed associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 17 - Le tutele e le garanzie

Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 18 – Attività di coordinamento

Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 19 – Rinvio alle norme statali e regionali

Le disposizioni del presente regolamento si ispirano ai principi di cui alle norme statali e regionali vigenti; conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 20 – Norme finali

Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

Allegato A (fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici)

**Al Sig. Sindaco
del Comune di San Sperate**

OGGETTO: segnalazione De.C.O.

Il sottoscritto _____ nato il _____

a _____ e residente in _____

Via _____ codice fiscale _____

nella qualità di _____

segnala ai fini dell'attribuzione della De.C.O. il seguente prodotto:

- denominazione: _____
- area geografica di produzione: _____
- luogo di lavorazione: _____
- ditte produttrici (se conosciute): _____

Allega i seguenti documenti:*

Data _____

Firma

*Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all'art. 10 del Regolamento (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.).

Allegato B (fac-simile di domanda)

**Al Sig. Sindaco
del Comune di San Sperate (CA)**

OGGETTO: richiesta iscrizione De.C.O.

Il sottoscritto _____ nato il _____

a _____ e residente in _____

Via _____ codice fiscale _____

nella qualità di titolare/leg.rappr. della Ditta _____

avente la qualifica di imprenditore agricolo artigiano commerciante al dettaglio

esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande altro _____

con sede in _____ Via _____ P.Iva _____

premessò:

- che la propria ditta produce il prodotto _____

- che il suddetto prodotto è già iscritto nel registro comunale De.C.O., oppure per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio di San Sperate, è meritevole di ottenere la Denominazione Comunale di Origine;

CHIEDE

di essere iscritto nel registro comunale De.C.O. per il suddetto prodotto, oppure l'iscrizione nel registro De.C.O. del suddetto prodotto e del proprio nominativo con possibilità di utilizzare il relativo logo.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.C.O., le disposizioni dello specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti comprese quelle in materia igienico sanitarie;
- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.C.O.;
- di autorizzare incondizionatamente l'organo di controllo a trasmettere dati, risultati di analisi ed esami relativi ai controlli effettuati presso le aziende iscritte al Registro DeC.O. alla Commissione De.C.O. e all'Ufficio Attività Produttive del Comune di San Sperate;
- di autorizzare incondizionatamente gli Organi di Controllo ad eseguire i controlli presso le aziende iscritte alla De.C.O.;

- autorizzare incondizionatamente la Commissione De.C.O. e l'Ufficio Attività Produttive ad utilizzare i dati relativi ad analisi ed esami ricevuti dagli Organi di controllo affinché possano verificare che il produttore iscritto al Registro De.C.O. si attenga alle disposizioni previste dal disciplinare e dal Regolamento della De.C.O. ed utilizzi in modo corretto Marchio e Logo De.C.O.

Allega i seguenti documenti:

- scheda descrittiva del prodotto in cui sono indicati: l'area geografica di produzione e/o lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti (solo per i prodotti non ancora iscritti nel registro De.C.O.);
- altro _____ *

San Sperate, _____

Firma

* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale (fotografie, materiale storico, ecc.).